

Alunni stranieri con disabilità o altri BES (Linee Guida CM 4233/14)

Fonte: Avv. Salvatore Nocera

Il MIUR con [C.M. n° 4233 del 19/02/2014](#) ha trasmesso le nuove “[Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri](#)”. Esse contengono anche riferimenti espliciti agli alunni stranieri con disabilità o con altri BES.

E' da evidenziare che le [Linee guida](#) ribadiscono in più punti il **diritto all'istruzione per tutti alunni stranieri** presenti sul territorio italiano, **anche se irregolari ed esonerano gli operatori della scuola dall'obbligo di denuncia di irregolari** di detti alunni.

Nel quadro della normativa generale si evidenziano le norme sulle iscrizioni e quelle sulla valutazione.

Il **paragrafo 2** delle [Linee guida](#) stabilisce che gli alunni stranieri **possano essere iscritti** al primo anno di ciascun ordine di scuola **secondo la normativa generale** se già presenti sul nostro territorio alla data stabilita annualmente, o **in corso d'anno se arrivano al di fuori di tale data**.

Quanto alle modalità si prevede che essa sia **on-line**, a meno che **l'alunno sia irregolare e non abbia quindi il codice fiscale**. In tal caso **permane il suo diritto/dovere all'obbligo scolastico, ma l'iscrizione viene effettuata in modo cartaceo direttamente alla scuola prescelta** che fornisce tutto il supporto necessario.

Per gli **alunni irregolari con disabilità**, oltre al problema della mancanza del codice fiscale (cui la scuola prescelta supplisce con un codice provvisorio), sorge il problema della **certificazione di disabilità** ai sensi della [L. n° 104/92](#). Adesso, non potendosi procedere alla richiesta di vista all'INPS con la prevista procedura on-line, si provvede con **richiesta cartacea all'ASL del territorio del domicilio dell'alunno** che provvederà ad istruire la pratica fornendo al termine della visita la certificazione ai sensi della [L. n° 104/92](#) da consegnare alla scuola.

Lo stesso deve valere **anche per gli alunni irregolari con DSA** che necessitano della certificazione ai sensi della [L. n° 170/10](#); mentre per gli alunni con altri BES, specie se non italofoeni o di recente immigrazione, ai sensi della [Direttiva del 27/12/2012](#), saranno i singoli consigli di classe deliberare l'eventuale situazione di BES.

Quanto alla formazione delle classi valgono le norme generali sul **tetto massimo del 30% di alunni stranieri** presenti nella stessa classe di cui alla [C.M. n° 2/10](#). Tale tetto può innalzato in presenza di alunni stranieri ormai in discreto possesso della lingua italiana o abbassato in caso contrario.

Quanto alla scelta della classe di iscrizione, in mancanza di documenti certi sugli studi svolti nel paese di origine, essa avviene **di norma nella classe corrispondente all'età anagrafica**. Il dirigente scolastico valutato il singolo caso può decidere di iscrivere l'alunno massimo alla classe precedente o a quella successiva a quella corrispondente all'età anagrafica.

Quanto alla valutazione il **paragrafo 4** delle **Linee guida**, nell'affermare la sottoposizione degli alunni stranieri alla normativa italiana, richiamano per gli alunni con disabilità, DSA o altri BES la normativa contenuta nella **Direttiva del 27/12/2012** della **C.M. n° 8/13** e della **Nota Ministeriale prot. n° 2563 del 22/11/2013**. In sintesi agli alunni con disabilità certificata si applica tutta la normativa della **L. n° 104/92** e quella ad essa successiva ivi compreso l'art. 9 del **DPR n° 122/09** sulla valutazione degli alunni con disabilità; agli alunni con DSA certificato e ulteriori BES si applica la normativa della **L. n° 170/10** per i BES e quella sui BES già citata.

“Occorre anche tener conto del fatto che [...] da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma **adattando gli strumenti e le modalità con cui attivare la valutazione stessa.**” (**Linee guida** par. 4)

Ciò vale anche per gli esami di Stato espressamente citati nel paragrafo 4.1 delle **Linee guida** che prevedono:

“per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative [...] la presenza di **docenti o mediatori linguistici** competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. [...]

Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi **crediti formativi** eventuali percorsi di **mantenimento e sviluppo della lingua d'origine**. Nel colloquio orale possono essere **valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.**”

OSSERVAZIONI

Si ritiene che per la valutazione degli anni precedenti quelli d'esame, qualora l'alunno straniero con o senza disabilità non abbia realizzato risultati che diano diritto all'ammissione alla classe successiva, egli possa **comunque essere ammesso alla classe successiva con dei debiti formativi**, rinviando la valutazione definitiva alla fine del ciclo di studi in sede di ammissione agli esami conclusivi del primo o del secondo ciclo d'istruzione.